

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI PER LE AA.SS./ AA.OO./ IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA E LE AA.OO./A.S.P. DELLA REGIONE CALABRIA

DISCIPLINARE DI GARA

1	Oggetto e Valore Stimato	4
2	Durata del SDA.....	4
3	Chiarimenti	5
4	Comunicazioni.....	5
5	Codice Identificativo Della Gara (Cig).....	6
6	Ammissione Al Sistema Dinamico.....	6
7	Soggetti Ammessi e Condizioni di Ammissione al Sistema.....	7
8	Requisiti di Idoneità Professionale e Capacità Economico-Finanziaria	8
8.1	Criteri di selezione.....	8
8.2	Avvalimento	9
9	Modalità di Presentazione della Domanda di Ammissione	10
10	Richiesta di Ammissione.....	11
11	Contenuto della Domanda di Ammissione.....	12
12	Documento di Gara Unico Europeo.....	13
13	Dichiarazione Integrativa	16
14	Documentazione a Corredo	18
15	Valutazione delle Domande di Ammissione	19
16	Soccorso istruttorio.....	21
17	Mantenimento dell'ammissione al Sda.....	22
18	Gli Appalti Specifici.....	22
19	Invito all'Appalto specifico.....	23
20	Trattamento dei dati personali	25

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative alle modalità dell'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, anche "SDA") per la fornitura di Farmaci ed emoderivati, destinati alle AA.SS.LL /AO della Regione Campania ed alle ASL/AO della Regione Calabria.

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità "Sistema") conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione della domanda di ammissione allo SDA, analisi, valutazione e ammissione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e singoli Appalti Specifici.

Per l'espletamento della corrente procedura, So.Re.Sa. si avvale infatti del "*Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità*" (d'ora in poi "Sistema" o "SIAPS"), raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. www.soresa.it (d'ora in poi "Sito") previo accesso all'area riservata (sezione: "*Accesso all'area riservata/Login*").

Tramite il Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Al tal fine l'operatore economico dovrà essere munito:

di Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web;
di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
di registrazione al Sistema, in conformità alle indicazioni riportate nella guida "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile all'indirizzo: WWW.SORESA.IT sezione "*Per le imprese/Registrazione*" (file "*Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE*").

Ai sensi del comma 15, art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, come modificato dalla L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2.3, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che aggiudica Appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,

forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Con il DCA 156 del 23/11/2019 avente ad oggetto: “Art. 6, comma 1, del D.L. 30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dall’art. 1, della Legge n. 60/2019 – Stipula convenzione quadro con So.Re.Sa. SpA”, è stata stipulata con So.Re.Sa. la Convenzione Quadro, con la quale vengono regolamentati i rapporti tra la Struttura Commissariale della Regione Calabria e la So.Re.Sa. affinché quest’ultima fornisca agli enti del SSR della Calabria, l’attività di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.L. 50/2013 e dell’art. 6, comma 1, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni art. 1 comma 1, Legge 25 giugno 2019 n. 60.

L’istituzione del sistema dinamico in oggetto è stato disposto con determina a contrarre dell’Amministratore Delegato di So.Re.Sa. n. 257 del 30/06/2020 e avverrà secondo la procedura prevista dall’art. 55 del D. Lgs. 50/2016.

Il bando Istitutivo del SDA è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 30/06/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché per estratto sui due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale, ai sensi dell’Art. 216 co.11 D. Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso Anac e sul sito [internet http://www.soresa.it](http://www.soresa.it), in home page, nella sezione “Società Trasparente/Bandi di gara e contratti”

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati.

Detta documentazione è disponibile sul sito internet: www.soresa.it in home page e nella sezione “Società Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”.

Per la procedura inerente l’istituzione del presente SDA è stato designato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, co. 14 D.L.gs. n. 50/2016, la Dott.ssa Clelia Di Sevo in servizio presso So.Re.Sa. Ai sensi del comma 15, art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, come modificato dalla L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2.3, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto aggregatore ai

sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che aggiudica Appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO.

1 OGGETTO E VALORE STIMATO

Oggetto della presente procedura è l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Farmaci ed Emoderivati, destinati alle AA.SS.LL/AO della Regione Campania ed eventualmente alle ASL/AO della Regione Calabria..

I singoli Appalti Specifici potranno essere indetti esclusivamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 55 co. 8. Si precisa che per gli appalti specifici espletati in favore della Regione Calabria è prevista la stipula di una Convenzione/Accordo Quadro.

Il presente SDA è volto alla costituzione di un elenco di Operatori Economici in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare, i quali una volta ammessi saranno invitati a partecipare ai successivi Appalti Specifici.

Per l'aggiudicazione nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione la Stazione Appaltante segue le norme previste per la procedura ristretta.

La quantità complessiva stimata degli Appalti Specifici che saranno indetti durante l'intera durata del SDA avrà un valore complessivo pari ad € 8.000.000.000 € IVA esclusa. Si precisa che il sopra richiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende Sanitarie in favore delle quali l'iniziativa è espletata, tenuto conto del periodo di validità del SDA. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti degli Operatori ammessi al SDA.

2 DURATA DEL SDA

Il periodo di validità del presente Sistema Dinamico di Acquisizione è di 48 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando istitutivo. Per periodo di validità del SDA si intende:

- relativamente alla procedura di ammissione, il periodo entro il quale la Stazione Appaltante concede a tutti gli Operatori Economici interessati la possibilità di inviare apposita domanda di ammissione, nonché il periodo entro cui indire i singoli Appalti Specifici;

- relativamente all'indizione di un Appalto Specifico, il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può invitare i partecipanti ammessi a presentare un'offerta.

La So.Re.Sa. si riserva, il diritto di sospendere o revocare il presente SDA prima della data di cessazione dell'efficacia. Per tutta la durata del SDA gli operatori economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando potranno inviare la loro "domanda di ammissione".

3 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, di cui all'art. 74, co. 4, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del Sistema. A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare il Manuale per la richiesta di abilitazione al SDA.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre 12 giorni prima della scadenza del termine della presentazione delle domande di ammissione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 (sei) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il Sistema.

Le risposte ai quesiti saranno, altresì, pubblicate, in forma anonima, all'indirizzo internet www.soresa.it, nella sezione "Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare", nella pagina dedicata alla procedura in esame.

4 Comunicazioni

Eventuali avvisi da parte di *So.Re.Sa.* inerenti la procedura saranno consultabili nella sezione "*Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare/Avvisi*" nella pagina dedicata alla procedura in esame.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al *Sistema*, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5 del *Codice*.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del *Sistema* che provvederà ad inviare all'operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al *Sistema*. Nota Bene: l'indirizzo sopra

indicato, portale@pec.soresa.it, non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione da So.Re.Sa..

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica utilizzato da parte di detti concorrenti per la registrazione al Sistema o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati a So.Re.Sa., all'indirizzo PEC ufficiogare@pec.soresa.it, ovvero alla mail acquisti.centralizzazione@soresa.it; diversamente, So.Re.Sa. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, di cui all'art. 40, co. 1, del Codice, tra So.Re.Sa. e i concorrenti della presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del "Sistema".

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

5 CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG)

Ai fini dell'ammissione al presente bando istitutivo non è previsto alcun pagamento delle contribuzioni all'ANAC. Il pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare ai singoli Appalti Specifici nell'ambito del SDA verrà disciplinato negli appositi inviti.

6 AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO

6.1. Procedimento di Ammissione nella prima applicazione del Disciplinare

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine di trenta giorni solari per la presentazione delle domande di ammissione.

Come stabilito dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, So.Re.Sa. S.p.A. valuterà le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

So.Re.Sa. potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi (da intendersi come ulteriori giorni lavorativi) in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

So.Re.Sa. spa si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo Appalto Specifico nel Sistema Dinamico di Acquisizione non sia stato ancora inviato.

6.2. Procedimento di ammissione a regime

Durante l'intera durata del Sistema dinamico, la So.Re.Sa. S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

La So.Re.Sa. potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi (da intendersi come ulteriori giorni lavorativi) in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

7 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL SISTEMA

Possono richiedere l'ammissione al presente SDA:

- imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- consorzi stabili;
- consorzi di società cooperative.

Nota bene Non è possibile richiedere l'ammissione al SDA in forma di raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) o di consorzio ordinario. Si precisa che l'impresa singola potrà partecipare in forma aggregata o consorziata con altre imprese singolarmente ammesse già allo SDA, nei singoli Appalti Specifici.

In caso dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi ordinari e dei contratti di rete, la partecipazione verrà quindi disciplinata nell'ambito degli Appalti Specifici. Si precisa che ogni impresa partecipante al Raggruppamento Temporaneo di Impresa/Consorzio/Rete di impresa dovrà essere registrata alla Piattaforma e chiedere singolarmente l'ammissione al SDA.

Sono ammessi al Sistema gli Operatori Economici per i quali **NON** sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del dlgs 50/2016;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- c) le condizioni di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- d) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, , dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

8 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

8.1 CRITERI DI SELEZIONE

Gli operatori economici interessati alla ammissione al SDA, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Si precisa che per i soggetti esercenti attività di distribuzione all’ingrosso, è richiesta l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali ai sensi dell’art. 100, co. 1, D.Lgs. 219/2006, salvo l’ipotesi di cui al co. 3 del medesimo articolo;
- b) requisiti di capacità economico-finanziaria: due idonee dichiarazioni bancarie, di cui all’Allegato XVII al Codice, parte I, lett. a), rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’Appalto.

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le due idonee dichiarazioni bancarie, di cui all’Allegato XVII al Codice, parte I, lett. a), rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’Appalto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia dei bilanci consuntivi, relativi agli ultimi tre esercizi o in alternativa una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico.

8.2 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.

In caso di dichiarazioni mendaci si procede alla non ammissione del concorrente ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, co. 3, del Codice, impone all'operatore economico di sostituire l'ausiliaria.

In caso si rendesse necessaria, ai sensi dell'art. 80, co. 3, del Codice, la sostituzione dell'ausiliaria si richiederà all'operatore economico di provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico, entro tale termine, dovrà produrre i documenti sopra elencati relativi alla subentrante ausiliaria. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede alla non ammissione al SDA.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di ricorso all'Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della domanda di ammissione sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nel Manuale per la richiesta di abilitazione al SDA, disponibile sul sito <http://www.soresa.it>.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 9 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all'uopo, gli allegati "A1-

DGUE”, “A1BIS-INTEGRAZIONE DGUE” e “A2 - AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA” compilati dall’impresa ausiliaria.

Il Concorrente allega, altresì, il **contratto** (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 9 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto.

Ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, co. 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al SDA sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante non ammette l’operatore economico.

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema. Saranno escluse tutte le domande di ammissione redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Al fine dell’appropriata presentazione della domanda si raccomanda di prendere visione del Manuale per la richiesta di abilitazione al SDA, consultabile all’interno dell’area riservata di ciascun operatore economico.

La presentazione della domanda mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non venga sottoscritta correttamente a Sistema.

Per gli Operatori aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per gli Operatori non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: referenze bancarie, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere **sottoscritte con firma digitale, ai** sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000¹.

Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dall'operatore economico Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, referenze bancarie) sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" firmata digitalmente dal Concorrente stesso. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere allegata a Sistema.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, accompagnata da autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dal legale rappresentante o dalla persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10 RICHIESTA DI AMMISSIONE

Il percorso, che la ditta richiedente deve seguire per ottenere l'ammissione al SDA, è il seguente:

- c) registrarsi al sistema secondo le modalità e quanto previsto nell'apposito documento dal titolo: *"Registrazione utente e primo accesso"* reperibile all'indirizzo: www.soresa.it sezione *"Per le imprese/Registrazione"* (file *"Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE"*).

¹ Si rammenta che ai fini della validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a Sistema copia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38, co. 3, del DPR 445/2000.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

d) Chiedere l'ammissione al SDA mediante:

- compilazione a Sistema della **“Domanda di Ammissione”** al SDA;
- presentazione a Sistema delle dichiarazioni di possedere i requisiti soggettivi richiesti e i requisiti speciali (secondo i modelli **“A1 - DGUE”** e **“A1 BIS - INTEGRAZIONE DGUE”**. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- presentazione a Sistema di **DUE** idonee dichiarazioni bancarie di cui all'art.8 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Ai fini della procedura di ammissione l'operatore economico dovrà necessariamente seguire le modalità indicate nel manuale.

Ogni modifica relativa ai dati forniti in sede di presentazione della **“Domanda di Ammissione”** e l'eventuale perdita da parte del richiedente dei requisiti previsti dal Bando, nonché l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la **“Domanda di Ammissione”**, dovranno essere tempestivamente comunicati alla So.Re.SA..

11 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La **“Domanda di Ammissione”** è formulata direttamente a Sistema e contiene i dati identificativi del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli relativi all'operatore economico.

In caso di consorzi stabili, e consorzi di società cooperative devono essere indicate le imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare al presente SDA, allegando apposita dichiarazione a Sistema. In questo caso ciascuna delle imprese consorziate deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con firma digitale, che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 allegando a Sistema i moduli debitamente compilati A1 DGUE e A1BIS relativi ai requisiti delle imprese consorziate.

Nell'ipotesi in cui un consorzio stabile richieda di essere ammesso al SDA tramite la propria struttura di impresa e, quindi, senza far ricorso alle consorziate, la “**Domanda di Ammissione**”, comprensiva delle dichiarazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere presentata esclusivamente dal consorzio con le modalità ordinarie.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, So.Re.Sa. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono causa d'inammissibilità al presente SDA.

La “**Domanda di Ammissione**” dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta a Sistema).

Il soggetto che sottoscrive la “**Domanda di Ammissione**” e opera nel SDA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell'operatore economico, e in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività necessarie per l'ammissione al SDA e per il conseguente invio delle offerte alle Stazioni Appaltanti. Si ricorda che il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere.

Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la “**Domanda di Ammissione**” dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i sopraccitati soggetti.

La domanda di ammissione, pena inammissibilità, può essere solo telematica seguendo le modalità indicate nel manuale per la partecipazione al SDA. L'ammissione al SDA consente all'Operatore Economico di ricevere tutti gli inviti relativi agli Appalti Specifici che verranno pubblicati nel periodo di validità del presente SDA.

12 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Con il DGUE, di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, da presentare secondo le modalità indicate al paragrafo 11 del presente Disciplinare, utilizzando l'Allegato “**A1 - DGUE**”, il concorrente:

- a) Rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto (Parte I).

b) Rende tutte le informazioni anagrafiche richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (Parte II).

c) Dichiaro di fare/non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (cd. “Avvalimento” di cui al paragrafo 8.2 del presente Disciplinare), allegando a Sistema, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 13).

Nota Bene: come già indicato nell'allegato “A1-DGUE”, in caso di avvalimento è richiesta l'indicazione della denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, dei requisiti oggetto di avvalimento e la presentazione, per ciascuna impresa ausiliaria, di un DGUE distinto con relativo documento integrativo, debitamente compilati e firmati dai soggetti interessati secondo le modalità indicate al paragrafo 9 del presente Disciplinare, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B e C della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinenti e dalla parte VI. Al riguardo vale quanto chiarito alla successiva lett. e) in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra. Inoltre, ciascuna ausiliaria dovrà compilare e presentare, con le modalità già chiarite, il modello “A2 - AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA AUSILIARIA”.

d) (in caso “Subappalto”) Dichiaro se intendo subappaltare parte del contratto a terzi fornendo le informazioni di cui alla sezione D della Parte II, senza indicare i riferimenti del subappaltatore e la quota di esecuzione.

e) Attesto, indicandole specificatamente, di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d) e) f) g), h), i), l) m), comma 7, del Codice nonché in quelle dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Nota Bene. Il beneficio della non applicazione delle cause di esclusione, di cui al comma 7 dell'art. 80 del Codice, non si applica, ai sensi del comma 9 di detto articolo, nel caso in cui a carico dell'operatore economico sia in corso l'esclusione, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di appalto. La durata dell'esclusione è determinata ai sensi dell'art. 80, co. 10 e 10 bis del Codice.

Si precisa che, alla luce di quanto indicato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), comma 2 e comma 5, lettera l), del Codice, devono essere rese, utilizzando l'allegato “A1-DGUE”, oltre che per il legale rappresentante dell'impresa concorrente o, comunque, per il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione, anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando i dati identificativi degli stessi nell'Allegato “A1BIS - INTEGRAZIONE DGUE” (di cui al successivo paragrafo 13).

Si precisa che, come indicato anche dal soprarichiamato comunicato del Presidente dell'ANAC, nel caso il concorrente abbia la forma giuridica di “*altra società o consorzio*” ai sensi dell'art. 80, co. 3, del Codice, le attestazioni di cui sopra sono da riferirsi:

- (nelle società con sistema di amministrazione cd. “*tradizionale e monistico*”), al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico, agli amministratori delegati, anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, ai membri del Collegio Sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
- (nelle società con sistema di amministrazione cd. “*dualistico*”), ai membri del Consiglio di Gestione e ai membri del Consiglio di Sorveglianza;
- ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza*» di cui all'art. 80, co. 3 del Codice: a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procuratori e gli institori “dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori”;
- ai «*soggetti muniti di poteri di direzione*», di cui all'art. 80, co. 3 del Codice: a titolo esemplificativo e non esaustivo, “i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa”;
- ai «*soggetti muniti di poteri di controllo*», di cui all'art. 80, co. 3 del Codice: a titolo esemplificativo e non esaustivo, “il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati”.

Nota. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

f) attesta, nella sezione “A: IDONEITÀ” della parte IV:

- (al punto 1) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione, secondo la legislazione nazionale di appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice (allegato XI della direttiva 2014/24/UE);

g) l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le due idonee dichiarazioni bancarie **attesta, nella sezione "B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" della parte IV:**

- (al punto 2.a) il possesso del fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto (ossia fornitura di Farmaci ed Emoderivati) realizzato complessivamente nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, al netto dell'IVA, di cui al paragrafo 8 del presente Disciplinare.

13 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

L'operatore economico che chiede l'Ammissione al SDA deve utilizzare l'Allegato "A1 BIS-INTEGRAZIONE DGUE", che una volta compilato, dovrà firmare digitalmente e inserire a Sistema.

1) L'Operatore compila il modello A1bis integrazione DGUE presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato:

- a) Dichiarare di aver compilato l'allegato "A1-DGUE" che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e di averlo allegato a Sistema nel campo all'uopo predisposto.
- b) Comunicare l'Ente competente per la certificazione dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 68/99).
- c) Indicare i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- d) Attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", e che i dati personali raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal par. 20 del presente disciplinare.
- e) Attestare di NON avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" ovvero di avervi sede, residenza o domicilio ed essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
- f) Dichiarare (se del caso) di trovarsi in una delle condizioni previste di cui all'art. 80, co. 11, del Codice.
- g) Comunicare con riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice.

- h) Dichiarare (se del caso) i soggetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, nei confronti dei quali sussistono condanne definitive per i reati di cui all'art. 80 e le relative condizioni di non applicabilità della causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 3, ult. periodo e/o dell'art. 80, co. 7, del Codice.
- i) Dichiarare (se del caso) i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, che hanno riportato condanne non passate in giudicato, al fine di valutare l'eventuale grave illecito professionale previsto dall'art. 80, co. 5, lett. c), così come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6 (Deliberazione del Consiglio n. 1008/2017).
- j) Dichiarare che i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, NON si trovano nelle condizioni di cui al medesimo articolo, co. 1, lett. b-bis), e dichiara che l'impresa NON si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice.
- k) Dichiarare (*se del caso*), ad integrazione delle informazioni riportate nel **DGUE parte III, punto D**, che l'impresa si trova in una situazione di controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 159/2011 e indica gli estremi del provvedimento che dispone il controllo giudiziario o l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 di predetto decreto.
- l) Dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater), del Codice.
- m) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
- n) **Dichiara** (se del caso) i fondati motivi per i quali non è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti al paragrafo 7 del presente Disciplinare e, pertanto, indicando la documentazione alternativa presentata a comprova.

2) (*in caso di Avalimento*), per ciascuna ditta ausiliaria dovrà essere presentata:

- a. **Attestazione**, tramite la compilazione dell'Allegato "**A1-DGUE**", di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d) e) f) g), h), i), l) m), comma 7, del *Codice* nonché in quelle dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001. Al riguardo vale quanto chiarito al paragrafo 12 in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra.
- b. **Dichiarazione sostitutiva** (preferibilmente utilizzando l'Allegato "**A1BIS - INTEGRAZIONE DGUE**") da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

- c. **Dichiarazione sostitutiva** (preferibilmente utilizzando l'Allegato "A2 - AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA"), da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 9 del presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii., con la quale l'impresa ausiliaria:
- i. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i predetti requisiti, dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 89 del *Codice*, rendendosi, inoltre, responsabile nei confronti della stazione appaltante, in solido con il concorrente, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - ii. attesta che non partecipa a sua volta alla gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente.
- d. **Contratto**, da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 9 del presente Disciplinare, in virtù del quale **l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente**, a fornire, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. Si rappresenta che da detto contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del *Codice*, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

14 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

L'operatore economico dovrà collocare a sistema:

due **idonee dichiarazioni bancarie** di cui all'art.9 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

- 1) **Procura**: Qualora la domanda di ammissione al Sistema sia sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante della ditta richiedente, l'operatore economico dovrà produrre, a pena di **non Ammissione allo SDA**, la scansione della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del
 - 2) Nelle ipotesi di richiesta di ammissione da parte di soggetti associati, dovranno essere sottoscritte e allegare le dichiarazioni seguenti.
- ✓ Per i GEIE già costituiti: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- ✓ Per i Consorzi stabili, i Consorzi fra società cooperative e le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo/contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. In caso di partecipazione nella forma di consorzio stabile potranno essere in alternativa allegate, copie delle delibere dell'organo deliberativo con cui i singoli consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5anni. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

15 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La valutazione delle Domande di ammissione inviate dagli Operatori Economici in deroga al secondo periodo dell'art. 55 comma 7 e viene effettuata dalla Stazione Appaltante, entro 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento salvo la necessità di proroga fino ad ulteriori 15 giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per esaminare documentazione aggiuntiva

La valutazione delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte dalla Stazione Appaltante in via continuativa per tutta la durata del SDA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005.

L'individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.

All'esito dell'attività di valutazione, la Stazione Appaltante comunicherà mediante il Sistema, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, all'Operatore Economico:

i. L'**ammissione** al SDA,

oppure

ii. La **non ammissione** al SDA.

In caso di diniego dell'ammissione l'Operatore Economico può presentare una nuova domanda di ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego. **L'ammissione al presente SDA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'operatore economico ammesso, né vincola So.Re.Sa. ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'operatore economico ammesso al SDA.**

L'Operatore Economico, che non sia stato ammesso al SDA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna forma neanche consorziata o raggruppata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo, secondo la tempistica sopra descritta, a consentire alla Stazione Appaltante l'esame della domanda stessa. In tali casi la Stazione Appaltante non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

Stante quanto precede, **a pena di esclusione**, può presentare offerta per un Appalto Specifico solo un Operatore Economico che risulti ammesso al SDA al momento dell'invio della lettera di Invito. Questa regola si applica:

- **sia agli Operatori Economici che presentano offerta singolarmente;**
- **sia agli Operatori Economici che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario;**
- **sia ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici;**
- **sia alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici.**

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo Appalto Specifico un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme.

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, Operatori Economici che non sono stati ammessi al momento dell'invito per il singolo Appalto Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti con i quali essi partecipano.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del *Codice*. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del *Codice*, relativamente alla documentazione amministrativa **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, *So.Re.Sa.* procederà a richiedere al concorrente di rendere, integrare o regolarizzare, entro un termine non superiore a **10 (dieci) giorni**, le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso di tale termine, *So.Re.Sa.* procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del *Codice* è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 MANTENIMENTO DELL'AMMISSIONE AL SDA

L'ammissione del richiedente al SDA sarà efficace per l'intero periodo di validità dello stesso SDA, secondo quanto previsto al par. 2 del presente disciplinare, ai sensi del comma 10 dell'art. 55 del Codice.

Ai fini della permanenza nel SDA, l'operatore economico non deve perdere i requisiti soggettivi richiesti in fase di ammissione e la Stazione appaltante, in qualsiasi momento, potrà procedere ad accertamenti.

In caso di perdita dei requisiti soggettivi si procederà all'esclusione dell'operatore economico dal SDA.

Nel caso di modifica di qualsiasi informazione relativa ai requisiti generali e speciali, contenuta nella "Domanda di ammissione" e nel DGUE, il richiedente è tenuto ad aggiornare le informazioni nel più breve tempo possibile, utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema e allegando le dichiarazioni modificate.

In caso di Consorzi la procedura relativa all'aggiornamento e il rinnovo delle dichiarazioni devono essere compiute anche dalle imprese componenti il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

18 GLI APPALTI SPECIFICI

Conclusa la fase di valutazione delle "Domande di ammissione" ricevute entro il termine indicato dall'art 55, comma 7, la Stazione Appaltante potrà procedere ad appositi confronti concorrenziali invitando tutti gli ammessi a presentare un'offerta specifica, relativamente ai prodotti che costituiranno oggetto dei singoli

appalti specifici, entro il termine che sarà indicato nella lettera d'invito dell'appalto specifico e che comunque non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema.

La Stazione Appaltante inviterà al singolo Appalto Specifico, tramite il Sistema, tutti gli Operatori Economici ammessi al SDA.

Pertanto, l'Operatore Economico che non è stato ammesso al SDA al momento di invio della Lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico in nessuna forma, neanche consorziata o raggruppata.

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al singolo Appalto Specifico, in forma di R.T.I./Consorti ordinari/Aggregazioni senza soggettività/Imprese in coassicurazione devono essere state singolarmente ammesse al Sistema Dinamico.

Il subappalto in ogni Appalto Specifico sarà consentito, a pena di esclusione, solo se il subappaltatore è già stato ammesso al SDA.

Si precisa che gli appalti specifici indetti nell'ambito del presente SDA saranno aggiudicati all'offerente che ha presentato la migliore offerta, in base al criterio di del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del codice, salvo diverso criterio di aggiudicazione stabilito nel singolo Appalto Specifico.

Con cadenza periodica potranno essere indetti singoli Appalti Specifici.

19 INVITO ALL'APPALTO SPECIFICO

L'invito alla collocazione dell'offerta sarà notificato agli operatori economici ammessi al SDA all'indirizzo di posta elettronica inserito a sistema al momento della registrazione.

La lettera di Invito contiene le informazioni specifiche di ciascuna procedura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Informazioni generali**

1. Denominazione dell'Appalto Specifico;
2. Nominativo del RUP;
3. Termini previsti per l'invio delle richieste di chiarimento;
4. Termini previsti per la presentazione delle offerte;
5. Eventualmente giorno e ora in cui si terrà la prima seduta virtuale in via telematica.

- **Caratteristiche dell'Appalto Specifico**

6. Beni oggetto della procedura di acquisto;
7. Quantità e articolazione in lotti;
8. Valore a base di gara;
9. Importo degli oneri per la sicurezza;
10. Durata dell'Appalto ed eventuale indicazione delle opzioni e dei rinnovi;
11. Eventuale richiesta di garanzia provvisoria, con l'indicazione degli importi e del periodo richiesto di validità;
12. Indicazione degli importi contributivi a favore dell'ANAC;
13. Contenuto della Busta Amministrativa ed Economica;
14. Modalità di aggiudicazione;
15. Modalità di contrattualizzazione e condizioni di aggiudicazione/esecuzione.

Nell'apposita sezione presente sul Sistema saranno inoltre pubblicati i documenti allegati alla Lettera di Invito, in particolare la documentazione tecnica, a cui si rimanda per ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento di ciascun Appalto Specifico.

- **Documentazione allegata**

Per ciascun Appalto Specifico, nella apposita sezione presente sul Sistema verranno pubblicati i seguenti documenti da intendersi quali parte integrante della Lettera di Invito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Modello per domanda di partecipazione,
2. (eventuale) Schema di Offerta Tecnica,
3. Schema di Offerta Economica,
4. Se del caso, Schema di Contratto, per la fornitura di farmaci ed emoderivati destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania.
5. Se del caso, Schema di Convenzione, per la fornitura di farmaci ed emoderivati destinati alle Aziende Sanitarie per la Regione Calabria.
6. Capitolato tecnico ed eventuali allegati;
7. Elenco prodotti che riporta:
 - beni richiesti;
 - numero lotti;
 - quantitativi;
 - base d'asta unitaria;

- valore complessivo per lotto a base d'asta;
- CIG;
- importo cauzione provvisoria.

20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

So.Re.Sa., per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(i) dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(ii) dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene in assenza di autorizzazione di legge e del Decreto del Ministero di Giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante come previsto dall'art. 2 octies comma 2 del d. lgs 101/2018 sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla So.Re.Sa. è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti alla So.Re.Sa. saranno comunicati alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie aderenti all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della So.Re.Sa. individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della So.Re.Sa. in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.soresa.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.soresa.it, sezione Società Trasparente.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta Soresa, a mezzo pec: ufficiogare@pec.soresa.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è *So.Re.Sa.*, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, CAP 80143.